

1. LA PERSONA FISICA

1.1 IL SOGGETTO DEL DIRITTO E LA PERSONALITÀ

L'uomo come persona è il **soggetto attivo del diritto**. La **personalità** si traduce nell'attitudine del soggetto di diritto a diventare titolare di rapporti. Infatti, il soggetto non è soltanto il destinatario delle norme, colui cioè verso il quale si indirizza il comando legislativo, ma costituisce anche il centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive. Come presupposto dell'astratta idoneità a diventare soggetto di diritti e di doveri, la personalità corrisponde alla capacità giuridica. Non esiste diritto senza la persona del suo titolare e non c'è persona senza diritti. I diritti della personalità (*diritto all'onore, al nome, alla libertà, ecc.*) si fanno valere erga omnes; in quanto essenziali all'uomo, essi sono inalienabili, irrinunciabili, imprescrittibili. L'uomo appartiene a determinati gruppi, nei quali manifesta la propria personalità: il cd. **status** rappresenta la posizione di un soggetto rispetto all'appartenenza a una determinata comunità sociale e corrisponde alla distinzione giuridica di ogni persona dalle altre. Lo status è una situazione soggettiva in una relazione personale di natura non temporanea, fonte di diritti, doveri e di poteri: ecco lo status di figlio, di cittadino, di madre, ecc. I diritti di stato valgono verso tutti, sono inalienabili e imprescrittibili.

1.2 L'ESISTENZA E LA FINE DELLA PERSONA - LA COMMORIENZA

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. Per cominciare la sua esistenza giuridica, il feto separato deve nascere vivo. La vita di un istante è sufficiente perché il bambino acquisti diritti anche patrimoniali. Il nascituro concepito non ha una vera e propria capacità giuridica, eppure la legge gli riconosce alcuni diritti subordinati all'evento della nascita (*art. 1, co. 2 c.c.*): egli ha la capacità di succedere per causa di morte (con diritto a una quota di riserva al pari degli altri legittimari) e di ricevere donazioni (*artt. 462, 784 c.c.*). Inoltre, può essere riconosciuto e i genitori, legittimi o naturali, ne assumono la rappresentanza e ne amministrano i beni ancor prima della nascita (*artt. 254, 320 c.c.*). Il codice prevede, inoltre, la figura del nascituro non concepito, cioè di colui che si prevede o si spera nascerà in futuro da una certa persona, stabilendo che possa essere contemplato come beneficiario in una donazione o in un testamento: si richiede solo che il futuro beneficiario sia figlio di una persona vivente al momento della donazione o della morte del testatore (*artt. 784, 462, co. 3 c.c.*).

La persona fisica cessa di esistere giuridicamente con la morte. Quando si verifica la morte, alcuni rapporti giuridici, di cui il defunto era titolare, si estinguono (come i ditti personalissimi e alcuni di natura patrimoniale, come l'usufrutto); altri si trasmettono a terze persone (Stato, eredi). La morte estingue la personalità e quindi fa cessare anche ogni diritto di tutela del soggetto; l'accertamento della morte di una persona compete agli uffici dello Stato civile e risulta dall'apposito certificato di morte in cui vanno indicati, tra l'altro, luogo, data, e ora del decesso. In relazione alle circostanze, può rivelarsi non accertabile con precisione il momento esatto della morte e ciò può avere conseguenze rilevanti in particolare per l'acquisto e la trasmissione dell'eredità. A tal proposito, l'art. 4 c.c. definendo la **presunzione di commorienza**, stabilisce che *"ove non si riesca a provare che una persona sia morta prima di un'altra, entrambe si considerano decedute nello stesso momento"*.

1.3 LA SCOMPARS A E L'ASSENZA

Si ha la **scomparsa** di una persona quando questa si assenta dal suo domicilio o dall'ultima residenza e non se ne abbiano più notizie. Il Tribunale, su istanza degli interessati o del P.M., dà i provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso, provvedendo, peraltro alla nomina di un curatore, che tuteli i suoi interessi (*art. 48 c.c.*). Si tratta, comunque di provvedimenti provvisori e temporanei, che assolvono una mera funzione conservativa. In base alla regola, dettata dall'art. 69 c.c., per cui non si possono reclamare diritti in nome di una persona, se non si prova che questa esisteva quando il diritto è nato, l'eventuale successione aperta in favore di uno scomparso viene devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in sua mancanza (*art. 7, salvo il diritto di rappresentazione*).

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia della persona, il Tribunale, su istanza degli interessati, pronuncia con sentenza la **dichiarazione di assenza**; quando la sentenza è passata in giudicato e sono state fatte le annotazioni previste dagli artt. 729 e 730 c.p.c., si procede all'apertura del testamento e all'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, previa redazione dell'inventario e prestazione di una cauzione (*artt. 50 e 52 c.c.*). L'assenza non dà luogo

a una presunzione di morte, ma ha soltanto lo scopo di dare sistemazione provvisoria agli interessi del soggetto, fermo restando che titolare dei beni rimane l'assente, per cui è vietato ogni atto di disposizione dei beni (*es. alienazione, ipoteca*) e il diritto del presunto erede ha carattere temporaneo, durando fino all'eventuale ritorno del soggetto o fino alla dichiarazione della sua presunta morte. Se gli immessi nel possesso sono ascendenti, discendenti o coniuge, godono della totalità delle rendite; se non rientrano in tali categorie, debbono riservare e accantonare, per l'ipotesi di ritorno dell'assente, un terzo delle rendite (*art. 53 c.c.*). Se l'assente ritorna, i beni gli sono restituiti nello stato in cui si trovano, ma se l'assenza fu volontaria e non giustificata, il terzo delle rendite accantonato non deve essergli restituito (*art. 56 c.c.*).

L'assenza cessa:

- a) con l'accertamento della morte,
- b) con il ritorno dell'assente,
- c) con la dichiarazione di morte presunta. Se viene provata la morte dell'assente, si apre la successione a vantaggio di coloro che dovevano essere eredi o legatari al momento della morte (*art. 57 c.c.*).

1.4 LA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno al quale risale l'ultima notizia, indipendentemente da un'eventuale dichiarazione di assenza, il P.M. o qualunque interessato può chiedere che il tribunale emetta con sentenza **dichiarazione di morte presunta dello scomparso**. In caso di scomparsa a seguito di operazioni belliche o infortuni, il termine è abbreviato. La dichiarazione di morte presunta consiste in un accertamento giudiziale della morte, fondato su elementi presuntivi piuttosto che sull'accertamento ordinariamente richiesto per la compilazione dell'atto di morte (*art. 629 c.c.*). A seguito della dichiarazione, il coniuge può contrarre un nuovo matrimonio e sono definitivamente liberati coloro che dovevano prestazioni di carattere personale (*artt. 63, co. 3, 65*). Si apre, inoltre, la successione ereditaria, attribuendo a coloro che fossero stati immessi nel possesso temporaneo dei beni, la piena disponibilità dei beni stessi con il solo obbligo di redigere l'inventario (*art. 63 c.c.*). Qualora il presunto morto ritorni, gli effetti della dichiarazione cessano *ex nunc*; i beni risultanti dall'inventario, che è stato fatto al momento dell'immissione nel possesso e che non siano stati alienati, vengono restituiti nello stato in cui si trovano (*art. 66 c.c.*). Il matrimonio contratto dal coniuge del redivivo può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse (*artt. 68, 117 c.c.*), ma sono salvi gli effetti civili già conseguiti con il secondo matrimonio, in particolare i figli avranno lo stato di figli legittimi.

2. LA CAPACITÀ GIURIDICA E LA CAPACITÀ DI AGIRE

2.1 LA CAPACITÀ DI DIRITTO E LA CAPACITÀ DI AGIRE - CRITERIO DISTINTIVO

La **capacità giuridica** o **di diritto** è l'attitudine a essere titolare di diritti e di doveri; essa si acquista con la nascita. La **capacità di agire**, riconosciuta al soggetto è l'attitudine a compiere manifestazioni di volontà, che siano idonee a modificare la propria situazione giuridica; essa si acquista al diciottesimo anno di età. La regola generale è per la capacità; l'incapacità è l'eccezione e quindi, le disposizioni relative ad essa non vanno estese per analogia. La capacità di agire presuppone la capacità giuridica, ma se ne differenzia in quanto consiste nella facoltà di esercitare i diritti e di assumere obbligazioni, di compiere atti di disposizione suscettibili di modificare la propria sfera giuridica, ad *es.*, contraendo matrimonio, vendendo un bene, ecc. Presupposto della capacità giuridica è solo l'evento della nascita. Requisito della capacità di agire è invece il raggiungimento del 18° anno: con la maggiore età si acquista la capacità legale di agire (*art. 2 c.c.*). Un bambino ha sì capacità giuridica (diritto al nome, alla vita), ma non ha ancora la capacità di agire direttamente per esercitare diritti e tutelare i propri interessi. A tal fine, provvederanno i genitori. I minori di età sono considerati incapaci di agire; eppure può accadere che una persona, nonostante abbia raggiunto la maggiore età, non abbia quella maturità che è normale riscontrare nei suoi coetanei. La legge ha previsto alcuni istituti che incidono sulla capacità di agire del soggetto, per evitare che con il suo esercizio egli possa arrecare pregiudizio ai suoi interessi.

2.2 L'INCAPACITÀ DI AGIRE E LE MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA

La legge n. 6/2004 ha introdotto modifiche significative al codice civile relativamente alle persone, maggiori di età che siano in tutto o in parte inidonee a provvedere autonomamente ai propri in-

teressi: si è ridenominato il titolo XII del libro I, oggi intitolato alle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, prevedendo la possibilità di consentire agli incapaci il compimento di alcuni atti prima vietati e soprattutto, si è introdotto un nuovo istituto, l'*amministrazione di sostegno*, che intende approntare un sistema più articolato e flessibile, nella ricerca di un equilibrio tra l'esigenza di garanzia della libertà della persona e la sua protezione.

La *disciplina originaria* del codice distingueva due *ipotesi di incapacità*:

- quella assoluta, in cui il soggetto non poteva compiere alcun atto e al suo posto agiva il tutore;
- quella relativa, in cui l'incapace poteva compiere da solo esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, mentre per tutti gli altri doveva farsi assistere da un curatore.

Oggi, invece, la materia è regolata da nuovi principi: l'amministrazione di sostegno rappresenta la figura generale tra le misure di protezione delle persone maggiori di età, che siano incapaci di provvedere ai propri interessi (*art. 404*), nel senso che si ricorrerà agli istituti tradizionali dell'inabilitazione e dell'interdizione solo quando la prima non offra sufficienti garanzie o sia in concreto inadeguata. L'*incapacità di agire* vede ridotta la sua estensione al minimo indispensabile, attesa:

- a) la specifica determinazione, da parte del giudice, degli atti riservati all'amministratore di sostegno o da compiere con la sua assistenza e,
- b) la possibilità anche per l'interdetto e l'inabilitato di compiere rispettivamente, alcuni atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Le ipotesi di limitazione della capacità di agire sono state raggruppate in due categorie:

- 1) incapacità **generale di agire**, per i casi di interdizione, incapacità naturale e minore di età;
- 2) incapacità **relativa di agire**, per le ipotesi di amministrazione di sostegno, emancipazione e inabilitazione.

2.3 L'INCAPACITÀ RELATIVA DI AGIRE

A) L'amministrazione di sostegno

L'amministrazione di sostegno è l'istituto generale diretto a provvedere alle esigenze di protezione della persona che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi (*art. 404, nuovo testo*). È necessario pertanto che siano assistiti da un amministratore di sostegno, il quale viene nominato dal giudice tutelare, che nel relativo decreto indica specificamente gli atti che questi ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, nonché gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore (*art. 405, co. 4, nn. 3 e 4 c.c.*). Quindi, la persona conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore e in ogni caso per gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (*art. 409 c.c.*). In pratica, con l'introduzione della nuova disciplina, si consente alla persona il compimento di tutti gli atti che non gli sono specificamente preclusi. L'amministratore è scelto tra gli stretti congiunti dell'interessato, eventualmente anche su sua indicazione, e nello svolgimento del suo ufficio egli deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e informarlo preventivamente circa gli atti da compiere; in caso di dissenso può ricorrere al giudice, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti (*art. 410 c.c.*). Sono estese all'amministrazione di sostegno le norme relative all'autorizzazione al compimento di determinati atti e la possibilità di annullare gli atti compiuti in violazione della legge, secondo la disciplina prevista per la rappresentanza legale.

B) L'inabilitazione e l'emancipazione

Laddove l'amministrazione di sostegno si riveli inidonea ad assicurare adeguata protezione alla persona (*art. 413, co. 4 c.c.*), si ricorre all'**inabilitazione** nelle ipotesi in cui il soggetto, pur non avendo autonomia o maturità, sia in grado tuttavia di provvedere ai propri interessi con riguardo alla sfera personale e agli atti della vita quotidiana. L'inabilitazione consegue ad una sentenza giudiziale che accerta lo stato di ridotta attitudine a curare i propri interessi.

In particolare, possono essere inabilitati:

- a) le persone affette da una malattia mentale non così grave da dar luogo all'interdizione;
- b) coloro che per prodigalità o abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti espongono se stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici;
- c) il sordomuto e il cieco quando tali minorazioni non siano compensate da una educazione sufficiente (*art. 415 c.c.*).

L'inabilitato gode di capacità di agire con riguardo agli atti di ordinaria amministrazione del suo

patrimonio, che può compiere da solo; per gli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione è necessaria invece l'assistenza di un curatore, salvo quegli atti che il giudice gli abbia espressamente consentito di compiere da solo nel provvedimento di inabilitazione (*art. 427 c.c.*).

In un'analoga situazione di limitata capacità di agire si trova anche l'**emancipato**: è tale il minore al quale viene conferita una parziale capacità di agire in deroga alla regola generale. L'emancipazione è infatti la condizione che consegue di diritto al matrimonio contratto dal minore sedicenne e consente al soggetto di compiere da solo tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, con l'assistenza del curatore, gli atti di straordinaria amministrazione. Inoltre, l'emancipato può essere autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale: non è richiesta l'assistenza del curatore e il soggetto potrà compiere anche atti di straordinaria amministrazione. Invece, l'inabilitato può essere autorizzato solo alla continuazione di un'impresa commerciale, cioè solo in quanto la gestisse già in precedenza, eventualmente subordinando l'autorizzazione alla nomina di un institore (*artt. 425, 2203 c.c.*).

2.4 L'INCAPACITÀ GENERALE DI AGIRE

- A) Il minore d'età.** Il minore di età versa in una situazione di incapacità generale di agire, nel senso che tutte le decisioni personali e patrimoniali che lo riguardano e i relativi atti giuridici saranno posti in essere dal suo rappresentante legale, cioè i genitori o il tutore. Vi sono delle eccezioni: *artt. 165, 250 c.c.* Il minore ha una capacità naturale di intendere e di volere: questa è sufficiente per il compimento di atti giuridici non negoziali, nei quali l'atto sarà validamente compiuto e produrrà tutti i suoi effetti (*art. 1191 c.c.*). Per quanto concerne gli atti negoziali, il dato formale dell'incapacità può essere superato ritenendo che il minore agisca non in proprio, bensì in qualità di rappresentante volontario dei propri genitori, ai quali sarà così formalmente riferibile il contratto.
- B) L'interdizione giudiziale.** Qualora la persona, pur essendo maggiore di età, sia del tutto incapace di provvedere ai propri interessi, e quindi lo stato di infermità sia abituale e non risulti in concreto idoneo o sufficiente il provvedimento dell'amministrazione di sostegno, deve essere interdetta ove ciò sia necessario per assicurare la sua adeguata protezione (*art. 414 c.c.*). L'**interdizione** segue ad un apposito procedimento giudiziale, di tipo contenzioso, dettagliatamente disciplinato dalla legge a garanzia dell'interdicendo che, in ogni caso deve essere esaminato personalmente dal giudice (*art. 416 ss. c.c.*). Il processo si conclude con la sentenza di interdizione, che va annotata a margine dell'atto di nascita al fine di darne conoscenza ai terzi (trattandosi di pubblicità-notizia, gli effetti si producono prescindendo dall'adempimento di tale obbligo nonché dall'effettiva conoscenza da parte dei terzi). In ogni caso l'interdetto non può essere autorizzato a contrarre matrimonio (*art.85 c.c.*). Gli atti compiuti dall'interdetto possono essere, per ciò solo, annullati, senza che occorra dimostrare uno specifico pregiudizio dei suoi interessi.
- C) L'interdizione legale.** L'interdizione legale è una pena accessoria che consegue ad una condanna penale all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni per un reato doloso (*art. 32 c.p.*). Tale pena si connette automaticamente alla condanna, senza alcun procedimento, e si protrae nel tempo fino a quando duri la condanna stessa. L'interdetto legale si trova nella stessa condizione dell'interdetto giudiziale per quanto riguarda la disponibilità e l'amministrazione dei beni (*art. 32, co. 4, c.p.*), ma è libero di compiere gli atti che rientrano nella sfera personale, come contrarre matrimonio, fare testamento, giacché il condannato conserva la capacità di intendere e di volere. Mentre l'annullabilità degli atti posti in essere dall'incapace è relativa, essendo ristretta la cerchia dei soggetti legittimati a chiedere l'annullamento, per i contratti stipulati dall'interdetto legale, qualunque interessato può chiedere l'annullamento (annullabilità assoluta).
- D) L'incapacità naturale.** L'incapacità naturale è la condizione in cui versa colui che, pur legalmente capace, sia di fatto incapace di intendere e di volere, perché abitualmente infermo di mente ma non ancora interdetto. L'*art. 428 c.c.*, con alcune cautele ed entro limiti particolari, consente l'annullamento degli atti compiuti in una situazione di minorazione psichica non accertata da un preventivo provvedimento di interdizione. Requisito per l'annullamento dell'atto compiuto è che risulti un grave pregiudizio all'autore; mentre al minore o all'interdetto è concesso l'annullamento indipendentemente dalla dimostrazione di un danno. Per l'annullamento dei contratti, se l'incapacità del soggetto non è dichiarata, si richiede la malafede dell'altro contraente; l'azione si prescrive in 5 anni dal giorno nel quale l'atto è stato compiuto. In alcuni casi la

sanità di mente è richiesta come requisito per la validità di alcuni atti, a prescindere dall'esistenza o meno di un pregiudizio per il loro autore; così è per il matrimonio (*artt. 119 e 120 c.c.*), per il testamento (*art. 591 c.c.*) e per la donazione (*art. 775 c.c.*).

2.5 LA POTESTÀ DEI GENITORI, LA TUTELA E LA CURATELA

Gli istituti di protezione degli incapaci hanno la funzione di proteggere certamente la persona curando al contempo i suoi interessi nonché di rappresentarlo o assisterlo nel compimento degli atti giuridici. Il minore è sottoposto alla potestà dei genitori o alla tutela; l'interdetto sempre alla tutela. La potestà dei genitori è un potere-dovere, a contenuto personale (*art. 147 c.c.*) e patrimoniale (*artt. 320, 324 c.c.*). Essi agiscono nell'interesse e nel nome del figlio. Gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti soltanto se sussiste:

- a) l'autorizzazione del giudice tutelare;
- b) la necessità o utilità evidente per il figlio.

In mancanza di tali presupposti, gli atti sono annullabili (*art. 322 c.c.*). In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice indicando i provvedimenti ritenuti più opportuni (*v. art. 316 c.c.*). L'eredità devoluta ai minori deve essere accettata sempre con beneficio di inventario (*art. 471 c.c.*); per la donazione o il legato è richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare. L'usufrutto sui beni del minore, di cui godono entrambi i genitori è inalienabile e non è oggetto di esecuzione da parte dei creditori.

Il tutore, che viene nominato dal giudice tutelare, quando il minore non abbia chi eserciti la potestà e in tutti i casi per l'interdetto, ha funzioni analoghe a quelle della potestà dei genitori: oltre che amministrare i beni e rappresentare il minore, deve aver cura della sua persona (*art. 357 c.c.*). Non tutti possono essere nominati tutori: vedi l'art. 350 c.c., e gli artt. 351 e 352 c.c. per coloro che ne sono dispensati. Il protutore, nominato dallo stesso giudice tutelare che nomina il tutore, ha la funzione di rappresentare il minore qualora l'interesse di questi sia in conflitto con quello del tutore e, inoltre, sostituisce il tutore quando questi viene a mancare definitivamente, con l'obbligo in tal caso, di promuovere subito la nomina di un nuovo tutore.

L'emancipato e l'inabilitato trovano un'integrazione alle loro volontà mediante l'intervento di un curatore, il quale non ha la rappresentanza, cioè non sostituisce l'incapace.

Le differenze tra tutela e curatela sono:

- 1) il tutore rappresenta il minore; il curatore lo assiste;
- 2) il curatore interviene per alcuni atti; il tutore sempre;
- 3) il curatore interviene di regola per i rapporti patrimoniali, il tutore ha anche funzioni di carattere personale.

L'emancipato e l'inabilitato compiono da soli gli atti di ordinaria amministrazione; con l'assistenza del curatore, possono stare in giudizio e con l'autorizzazione del giudice tutelare e il consenso del curatore possono compiere gli atti di straordinaria amministrazione. Con l'autorizzazione del tribunale (che non occorre quando curatore sia il genitore), su parere del giudice tutelare, e con l'assenso del curatore, possono compiere gli atti di disposizione indicati nell'art. 375 c.c. (*art. 394 c.c.*). Gli atti compiuti in difformità di quanto stabilito dalla legge sono annullabili (*art. 396 c.c.*).

3. I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

3.1 I DIRITTI DELLA PERSONALITÀ DALLO STATO INDIVIDUALI DELLA PERSONA

Ogni uomo è persona e in quanto tale è tutelato, come sancito dall'art. 2 Cost., "sia come singola sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità". La norma appena richiamata enuncia il principio dell'intangibilità dei diritti della persona, sottolineando il rispetto della persona umana come valore essenziale, fondante rispetto a tutto l'ordinamento giuridico. E l'art. 3 della Carta Costituzionale ribadisce che: "Lo Stato si impegna...".

I diritti della personalità sono, quindi, i diritti che tutelano l'individuo nei suoi beni fondamentali, come la vita, l'integrità fisica e morale, il nome, etc...; per loro natura, essi sono **non patrimoniali**, **assoluti** (*erga omnes*), perché possono farsi valere verso tutti (*Stato, consociati*), **inalienabili**, in quanto il titolare può solo goderne, ma non disporne, **intransmissibili**, **imprescrittibili**, dal momento non si estinguono, come gli altri diritti, per effetto del mancato esercizio protratto nel tempo, e irrinunciabili, perché l'eventuale rinuncia non avrebbe alcun effetto.

3.2 DIRITTO ALLA VITA

Tutela il bene dell'esistenza individuale nei confronti dello Stato e dei consociati, tenuti essenzialmente ad un comportamento negativo, di astenersi cioè da quegli atti che ledano tale diritto. La tutela è affidata alle sanzioni penali che puniscono l'omicidio (*art. 575 c.p.*); manca una tutela civile risarcitoria, perché con la morte viene meno lo stesso titolare del diritto lesa e non sarebbe possibile attribuirgli un risarcimento. I congiunti del defunto potranno chiedere il risarcimento del diritto morale per il dolore, e se avevano diritto al mantenimento verso il defunto, il risarcimento del danno patrimoniale. Per quanto riguarda il concepito, la legge vigente non gli riconosce il diritto alla vita se non dopo il 90° giorno dal concepimento, con il quale viene meno il diritto della gestante di abortire, e sempre che la prosecuzione della gravidanza oltre tale data o il parto non importino un pericolo per la salute fisica o psichica della donna (*art. 6, L. 194/1978*).

3.3 L'INTEGRITÀ FISICA

Tutela il bene dell'incolumità personale, intesa in senso ampio come stato di salute fisica e psichica, sia verso i privati, tenuti pertanto ad astenersi da ogni atto di lesione, sia verso lo Stato, tenuto altresì ad una azione positiva di salvaguardia e promozione della salute, attesa la disposizione normativa sancita dall'*art. 32 Cost.*: *"la salute...fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"*. La protezione è affidata alle norme penali che puniscono le lesioni e le percosse (*art. 581 c.p.*), e alle previsioni civilistiche sull'obbligo del risarcimento, patrimoniale e non patrimoniale (*art. 2059 c.c.*).

3.4 ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PROPRIO CORPO

Si designano in tal modo sia gli atti di disposizione materiale (*automutilazione, sterilizzazione*) sia gli atti di disposizione giuridica (*donazione di un organo*). L'*art. 5 c.c.* vieta entrambi i tipi di atti quando producono una menomazione permanente dell'integrità, ovvero quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume. Sono da ritenere vietati: i prelievi di organi o di parti del corpo fuori dei casi espressamente consentiti; la sterilizzazione permanente e la sperimentazione scientifica che non abbiano esclusivi fini terapeutici; le attività sportive che presentino gravi livelli di rischio per i partecipanti. Sono, invece ammessi quegli atti dispositivi, che pur diminuendo l'integrità, risultano giustificati da un interesse superiore, come il fine di cura dell'interessato: si pensi all'amputazione della gamba per evitare la cancrena. Il soggetto deve però prestare il suo consenso, dopo essere stato informato delle conseguenze dell'intervento. Inoltre, è lecito disporre della propria integrità quando si tratti di salvare la vita di un terzo, tramite la donazione di organi: la legge ammette solo le donazioni di rene e di parti del fegato, restando vietate la donazione di altri organi, sia la cessione dietro compenso. È consentito a fini di trapianto il prelievo di organi da cadavere, salvo che il soggetto avesse in precedenza manifestato la sua opposizione.

3.5 INTEGRITÀ MORALE

È il bene dell'onore e del decoro: essi sono tutelati dal diritto all'onore. La tutela è anzitutto di tipo penale: costituiscono reato l'ingiuria, cioè l'offesa all'onore o al decoro di persona presente e la diffamazione, cioè l'offesa della reputazione altrui realizzata comunicando con altre persone, anche a mezzo della stampa (*artt. 594, 595 c.p.*). Per tali lesioni, la disciplina penale impone l'obbligo di risarcire anche i danni morali (*art. 185 c.p.*).

3.6 IDENTITÀ PERSONALE - IL DIRITTO AL NOME

Il concetto di identità personale comprende una serie di aspetti riconducibili all'idea di identità, quale modo di essere o insieme di attributi che connotano e distinguono il singolo nella collettività sociale. Il diritto al nome tutela l'interesse al proprio appellativo, come segno distintivo della persona e strumento di identificazione personale (*art. 6 c.c.*). Avere un nome è un diritto essenziale della persona. Il nome si compone del prenome, attribuito dai genitori all'atto della dichiarazione di nascita e del cognome, che è l'appellativo familiare, che si acquista dal padre sia nella filiazione legittima che in quella naturale. La moglie aggiunge al proprio il cognome del marito e lo conserva durante lo stato vedovile (*perdendolo nel caso di nuove nozze*) (*art. 153bis c.c.*). L'adottato assume il solo cognome del padre adottivo, ma l'adottato, in casi particolari, e l'adottato maggiore d'età aggiungono il cognome dell'adottante premettendolo al loro. La tutela del diritto al nome si concretizza nella

facoltà di chiedere la cessazione del fatto lesivo, ai sensi dell'art. 7 c.c., qualora sorga contestazione sul diritto all'uso del proprio nome o quando vi sia usurpazione del nome ovvero un uso illecito da parte di un terzo, accompagnato da pregiudizio per il vero titolare. La sentenza che riconosce l'abuso condanna al risarcimento del danno e viene pubblicata in uno o più giornali. A norma dell'art. 8 c.c., la difesa del nome può essere invocata anche da chi vi abbia solo un interesse per apprezzabili ragioni familiari.

Il diritto al nome ha natura personale, essenziale della persona umana, inalienabile e imprescrittibile. Analoga protezione riceve lo pseudonimo, quando abbia acquistato la stessa importanza del nome ai fini di identificazione e designazione della persona (art. 9 c.c.).

3.7 DIRITTO ALLA PERSONALITÀ MORALE E ALL'IDENTITÀ SESSUALE

Il diritto alla personalità morale garantisce l'interesse ad un'esatta proiezione sociale o conoscenza pubblica, delle caratteristiche e delle qualità della persona contro altrui travisamenti. La tutela è essenzialmente di tipo negativo, essendo volta a reagire contro attribuzioni inesatte. Espressioni particolari di tale diritto sono:

- 1) il **diritto morale d'autore**, che tutela l'interesse a vedersi riconosciuta la paternità intellettuale sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali contro chiunque la contesti o cerchi di appropriarsene (artt. 2577, co. 2 c.c.; 20, 21 legge 633/1941). Fermo il diritto patrimoniale di utilizzazione economica dell'opera, che può essere ceduto ad altri, è sancita l'intrasferibilità e l'irrinunciabilità del diritto morale d'autore (artt. 2577, 2589 c.c.);
- 2) il **diritto all'identità sessuale** si sostanzia nel diritto alla rettificazione delle risultanze anagrafiche quando il sesso indicato nell'atto di nascita non corrisponde alla realtà o per errore o per mutamento dei caratteri sessuali esterni a seguito di intervento chirurgico (L. n° 106/1982).

3.8 DIRITTO ALL'INTIMITÀ PRIVATA

A) Diritto all'immagine

Tutela l'interesse al riserbo, contro l'altrui invadenza, della propria vita privata. Essa si articola in due profili fondamentali: **diritto all'immagine** e alla **riservatezza**. Il primo tutela l'interesse all'uso esclusivo del proprio ritratto, che costituisce un aspetto della sfera personale pertinente esclusivamente all'individuo, vietando che esso venga esposto o pubblicato senza il consenso della persona o comunque fuori dei casi consentiti dalla legge (art. 10 c.c.). Va precisato che è consentito esporre o pubblicare l'immagine altrui soltanto in ipotesi determinate:

- a) quando vi sia il consenso dell'interessato;
- b) quando la persona svolge attività di interesse pubblico (uomini politici, artisti);
- c) quando vi sia un rilevante interesse sociale, scientifico, didattico;
- d) quando si tratti di immagini riprese in occasione di avvenimenti svoltisi in pubblico (cortei) o di interesse pubblico (convegni).

In ogni caso, il divieto di pubblicazione ed esposizione delle immagini si fa sempre valere quando tale fatto rechi pregiudizio al decoro, all'onore o alla reputazione della persona (artt. 96-98, L. 633/1941).

B) Diritto alla riservatezza

In virtù del d. lgs. n° 196/2003, è stata riconosciuta una specifica protezione del diritto alla riservatezza, con il quale si indica l'interesse a mantenere il riserbo sui fatti e sulle vicende della vita familiare. Infatti, esso protegge l'interesse a evitare una divulgazione pubblica delle informazioni attuate attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Pertanto, la raccolta e l'utilizzazione di notizie riguardanti la persona devono svolgersi nel rispetto delle libertà fondamentali, della dignità e dei diritti della persona. Le garanzie specifiche cui la legge fa riferimento sono lo strumento del controllo pubblico e del consenso privato; il controllo è esercitato da un'autorità amministrativa indipendente appositamente creata, il *Garante per il trattamento dei dati personali*, al quale sono conferiti poteri di vigilanza, autorizzativi e sanzionatori nei confronti di chi procede al trattamento dei dati personali. In secondo luogo, il trattamento dei dati è consentito solo previo consenso dell'interessato e per fini previamente dichiarati, secondo criteri di veridicità, completezza e aggiornamento dei dati, nonché non eccedenza rispetto al fine perseguito (*principio di finalità*).